



prassi

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: PER I BENEFICIARI DI INDENNITA' DI MOBILITA' O DI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE (MESSAGGIO INPS N. 2243/2017)

Con il messaggio n. 2243/2017, l'Inps ha fornito le indicazioni sul regime contributivo dell'assunzione in apprendistato dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

È stato inoltre introdotto, a partire dal mese di competenza giugno 2017, un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in apprendistato professionalizzante ai sensi dell'articolo 47, comma 4, D.Lgs. 81/2015.

Beneficiari di indennità di mobilità

È possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, fruendo del regime contributivo agevolato ex articolo 25, comma 9, L. 223/1991, e dell'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge, con esclusione dell'estensione dei benefici contributivi previsti ordinariamente per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione. Si può utilizzare il solo apprendistato professionalizzante derogando ai limiti di età previsti in via ordinaria dalle norme sull'apprendistato e applicando la riduzione dell'aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti, per i primi 18 mesi dall'assunzione, ma è dovuta l'aliquota contributiva a carico apprendista. Non trova applicazione la contribuzione di finanziamento della NASpl. Trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, è previsto un incentivo economico per il datore di lavoro in misura pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione.

Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l'aliquota complessiva da versare per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità è pari al 15,84% (10% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista). Al termine del periodo agevolato, cioè dal 19° mese, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, mentre quella a carico dell'apprendista resta del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato, al termine del quale, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, anche l'aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena.

Inoltre, in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata in conseguenza dell'aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs, così come, in caso di



assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento.

Pur essendo state abrogate le nuove iscrizioni alle liste di mobilità e le assunzioni agevolate ai sensi degli articoli 8 e 25, L. 223/1991, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le agevolazioni di natura contributiva ed economica previste per le assunzioni di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità continuano a restare in vigore, non solo per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016 e i cui effetti si protraggono dopo detto termine, ma anche per le assunzioni intervenute dopo il 31 dicembre 2016, sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità.

Beneficiari di trattamento di disoccupazione

Il contratto di apprendistato professionalizzante è applicabile anche nei confronti dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione. In questo caso, le deroghe rispetto alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante attengono esclusivamente a limiti di età, disposizioni in materia di licenziamenti individuali ed estensione dei benefici contributivi a carico del datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. I lavoratori interessati sono tassativamente quelli beneficiari di NASpl, ASpl e MiniASpl, indennità speciale di disoccupazione edile, DIS-COLL, anche se, pur avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento avendone titolo, non l'abbiano ancora percepita.

Il regime contributivo dei lavoratori assunti in contratto di apprendistato professionalizzante è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge. Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell'artigianato edile non), l'aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista). Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 9, l'aliquota complessiva è pari:

- al 8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista) per i primi 12 mesi;
- al 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista) per i mesi dal 13° al 24°;
- al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena e così anche quella a carico del lavoratore.

Inoltre, in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata in conseguenza dell'aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs, così come, in caso di



assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento. Diversamente da quanto previsto per le assunzioni di percettori di indennità di mobilità, non è previsto alcun incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro che assumano soggetti percettori di indennità di disoccupazione.

Istruzioni per UniEmens

Per i percettori di indennità di mobilità assunti in apprendistato professionalizzante dovranno essere utilizzati i seguenti codici tipo contribuzione:

J3 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

J5 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

K3 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

K5 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

Per i percettori di trattamento di disoccupazione sono confermati i codici tipo contribuzione sotto riportati. Per tali apprendisti non devono essere utilizzati i codici tipo contribuzione J6, J7, J8 nonché K6, K7, K8 perché non si applicano le agevolazioni di cui all'art. 22, c. 1, della legge 183/2011.

J0 (J zero) Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%

J1 Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota dell'1,5%

J2 Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%

K0 (K zero) Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%

K1 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell'aliquota dell'1,5%

K2 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%

Istruzioni per la comunicazione delle assunzioni

L'Inps sta progettando un'apposita procedura telematica che gestisce il riscontro al datore di lavoro in ordine alla sussistenza delle condizioni in capo al lavoratore da



assumere e, per i beneficiari dell'indennità di mobilità, comunica l'importo dell'incentivo economico fruibile. In attesa della procedura i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni dei beneficiari di mobilità devono trasmettere, attraverso il Cassetto bidirezionale, la dichiarazione di responsabilità, sulla base del format di cui all'allegato n. 1 al messaggio, alla Sede Inps presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi. Sulla base della stessa modalità, i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni dei beneficiari di un trattamento di disoccupazione devono trasmettere apposita comunicazione redatta sulla base del format di cui all'allegato n. 2 al messaggio. Ci si deve avvalere della funzionalità "contatti" del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità". L'Inps provvederà alla definizione della stessa, accertando i dati utili per determinare il diritto al regime contributivo in questione, nonché all'eventuale ulteriore riconoscimento – per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità – del contributo mensile, pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata eventualmente corrisposta al lavoratore, per il periodo residuo non goduto dallo stesso.

L'avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende. Per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, l'Inps dovrà attribuire il C.A. 5Q, dandone comunicazione al richiedente. Diversamente, nell'ipotesi di assunzione in apprendistato di lavoratori titolari di trattamento di disoccupazione, l'Inps non procede ad alcuna attribuzione del C.A..

Brescia, 26 giugno 2017

*per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it*